



COMUNE DI LURATE CACCIVIO

Provincia di Como

Via XX Settembre 16 - 22075 LURATE CACCIVIO (CO) - Tel. 031/49431/Fax 031/390761

E-mail: tributi@comune.luratecaccivio.co.it

Data Delibera: 16/2/1999

Numero Delibera: 14

Data entrata in vigore: 1 gennaio 1999

Tipo regolamento: Regolamento ICI

Titolo: Regolamento ICI

Note: sono state introdotte successive modifiche e variazioni con Del. C.C. n. 76 del 10/11/2001, n. 11 del 22/02/05, n. 94 del 21/12/2005, n. 70 del 29/11/2006 e n. 72 del 29/11/2006 (Vedi note)

N° articoli: 20

Art. 1

Art. 1 .- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili nel Comune di Lurate Caccivio, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'imposta I.C.I. e relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni, contenzioso.

Note:

Art. 2

Art. 2 .- DEFINIZIONE DI FABBRICATI ED AREE

Gli immobili soggetti ad imposta ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 504/1992 sono così definiti:

fabbricato : l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano.

Considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza, di dare atto che si considera area di pertinenza del fabbricato l'area da cui deriva la volumetria del fabbricato stesso, anche se distribuita su diversi mappali purchè contigui.

L'imposta è dovuta sull'area eccedente la superficie di pertinenza come sopra descritta, aumentata di un'area che consenta un'ulteriore edificazione di massimo 500 mc.

Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;

area fabbricabile: l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere da piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

Sono tuttavia considerati terreni agricoli quelli i posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animali, se si verificano le seguenti condizioni:

a) la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 1 della legge 9.1.1963 n. 9, con obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;

b) il lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte del soggetto passivo e dei componenti il nucleo familiare deve fornire un reddito superiore al 50% del reddito complessivo imponibile IRPEF



COMUNE DI LURATE CACCIVIO

Provincia di Como

Via XX Settembre 16 - 22075 LURATE CACCIVIO (CO) - Tel. 031/49431/Fax 031/390761

E-mail: tributi@comune.luratecaccivio.co.it

determinato per l'anno precedente; terreno agricolo : il terreno adibito alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame ed attività connesse, in regime di impresa.

Note: La parte in grassetto è stata introdotta con Del. C.C. n. 76/01

Art. 3

Art. 3 .- SOGGETTI PASSIVI

I soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa. o non vi esercitano l'attività;

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario

Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione;

L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione.

Note:

Art. 4

Art. 4 .- SOGGETTO ATTIVO

L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune, per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio. L'imposta non si applica agli immobili di cui il Comune è proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nel precedente articolo 3 del presente regolamento per i quali avrebbe la soggettività passiva quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

Note:

Art. 5

Art. 5 .- DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso il Comune determina periodicamente e per zone omogenee valori venali di riferimento delle aree fabbricabili; non si fa luogo ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato.

Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della Legge 01.06.1939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato. Se il fabbricato è di categoria catastale diversa dalla categoria A.), la sua consistenza in vani è determinata dal rapporto tra la superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo che si assume pari a mq 15.



COMUNE DI LURATE CACCIVIO

Provincia di Como

Via XX Settembre 16 - 22075 LURATE CACCIVIO (CO) - Tel. 031/49431/Fax 031/390761

E-mail: tributi@comune.luratecaccivio.co.it

Note:

Art. 6

Art. 6 .- DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA

Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Note:

Art. 7

Art. 7 .- RIDUZIONI D'IMPOSTA

L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il fabbricato può essere costituito da una o più unità immobiliari (unità immobiliari individuate secondo le vigenti procedure di accatastamento), anche con diversa destinazione d'uso, ove risulti inagibile o inabitabile l'intero fabbricato o le singole unità immobiliari. In quest'ultimo caso le riduzioni d'imposta dovranno essere applicate alle sole unità immobiliari inagibili o inabitabili e non all'intero edificio.

Si intendono tali i fabbricati o le unità immobiliari con le sottodescritte caratteristiche: immobili che necessitino di interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457 ed ai sensi delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale e che, nel contempo, risultino diroccati, pericolanti e fatiscenti.

A titolo esemplificativo si possono ritenere tali se ricorrono le seguenti condizioni:

a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;

b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possano costituire pericolo e possano far presagire danni a cose e persone, con rischi di crollo parziale o totale,

c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone;

d) edifici che per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza non siano compatibili all'uso per il quale erano destinati, quali la vetustà della costruzione accompagnata dalla mancanza delle parti ornamentali e di finitura del fabbricato (mancanza infissi, di allaccio alle opere di urbanizzazione primaria, etc.).

L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:



COMUNE DI LURATE CACCIVIO

Provincia di Como

Via XX Settembre 16 - 22075 LURATE CACCIVIO (CO) - Tel. 031/49431/Fax 031/390761

E-mail: tributi@comune.luratecaccivio.co.it

a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale. con spese a carico del proprietario;
b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.1968. n. 15.
Il Comune verificherà la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente ai sensi del successivo comma, mediante l'Ufficio Tecnico Comunale, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati.

Il Comune può altresì stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

Ai soli fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, è equiparata all'abitazione principale, come intesa dall' art. 8, comma 2, del decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992, l'abitazione concessa dal possessore in uso gratuito ai parenti di linea retta di 1° grado che la occupano quale loro abitazione principali ed ivi residenti; per usufruire dell'agevolazione, il soggetto passivo deve consegnare all'Ufficio Tributi del Comune apposita autocertificazione attestante la concessione in uso gratuito dell'unità immobiliare, per la quale si applica l'aliquota agevolata.

Gli immobili censiti in Categoria Catastale "D" antecedentemente al 31/12/2000, già utilizzati e successivamente dimessi e di fatto non utilizzati alla data del 30/10/2006, in caso di riutilizzo con funzione artigianale o industriale di produzione, beneficeranno di una riduzione dell'ICI del 50 % dalla data del rilascio del nulla osta all'esercizio relativo alla nuova attività, per il periodo di effettivo svolgimento dell'attività stessa, per un periodo massimo di tre anni.

Note: le parti in grassetto sono state introdotte con del. C.C. n. 72 del 29/11/2006

Art. 8

Art. 8 .- ESENZIONI

Oltre alle esenzioni previste dall'art. 7 del D.Lgs. 30. 11.1992, n 504, si dispone l'esenzione per gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dagli altri Comuni, dalle Comunità Montane, dai Consorzi fra detti Enti non destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
L'esenzione prevista al punto i) dell'art. 7 del D.Lgs. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

Note:

Art. 9

Art. 9 .- DENUNCE E COMUNICAZIONI

Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone. dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione di denuncia di variazione.

In sostituzione, però, il contribuente è obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata, entro giorni 60 dalla data della variazione; la comunicazione, che può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile, deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal comune. L'omissione della comunicazione è punita con la sanzione prevista di €. 200.000.=



COMUNE DI LURATE CACCIVIO

Provincia di Como

Via XX Settembre 16 - 22075 LURATE CACCIVIO (CO) - Tel. 031/49431/Fax 031/390761

E-mail: tributi@comune.luratecaccivio.co.it

Note:

Art. 9 bis

Art. 9 Bis. - AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ATTI DI ATTRIBUZIONE/AGGIORNAMENTO DEL CLASSAMENTO CATASTALE A SEGUITO ECON RIFERIMENTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEI COMMI 336 E 337 DELL'ART. 1, DELLA L. 30 DICEMBRE 2004, N. 311

1. I soggetti passivi dell'Imposta Comunale sugli Immobili che abbiano, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate in Catasto ovvero per le quali sussistano situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie, ubicate nel territorio comunale, presentato alla competente Agenzia Provinciale del Territorio prima che il Comune ne faccia richiesta gli atti di attribuzione/aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale, a pena di inammissibilità della definizione agevolata, possono definire i rapporti tributari relativi alle annualità d'imposta arretrate di loro competenza con il versamento di una somma pari alla sola imposta o alla maggiore imposta dovuta calcolata con riferimento all'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita ovvero al maggior imponibile adottato nel caso di aggiornamento della rendita preesistente con esclusione, in entrambi i casi, degli interessi e delle sanzioni amministrative dovuti.

2. La definizione agevolata delle annualità arretrate di cui al precedente comma si perfeziona con il pagamento In autoliquidazione delle somme dovute entro 30 giorni dalla presentazione all'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/classamento di cui al D.M. 701/94, la quale presentazione dovrà avvenire entro il termine perentorio del **31/10/2007**. Il versamento va eseguito esclusivamente mediante modello F 24.

3. Il Servizio Tributi provvede alla verifica dell'indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e dell'adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alla sanzione di cui all'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di omessa e/o infedele indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e in caso di omesso versamento, con provvedimento motivato da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata a.r., attiva la procedura di cui ai commi 336 e 337 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Note: l'art. 9 Bis è stato introdotto con del. C.C. n. 70 del 29/11/2006

Art. 10

Art. 10 .- VERSAMENTI

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da uno o più contitolari anche per conto degli altri, qualora sia stata presentata dichiarazione o comunicazione congiunta purché il versamento corrisponda all'intera proprietà dell'immobile condiviso.
I versamenti d'imposta sono effettuati **esclusivamente mediante utilizzo del modello F24.**

Note: la parte sopra evidenziata è una modifica inserita con Del. C.C. n. 94 del 21/12/2005.



COMUNE DI LURATE CACCIVIO

Provincia di Como

Via XX Settembre 16 - 22075 LURATE CACCIVIO (CO) - Tel. 031/49431/Fax 031/390761

E-mail: tributi@comune.luratecaccivio.co.it

Art. 11

Art. 11 .- DIFFERIMENTO DEI TERMINI PER I VERSAMENTI

I termini ordinari di versamento dell'imposta possono essere sospesi e differiti per tutti o per categorie di soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali.

Note:

Art. 12

Art. 12 .- ACCERTAMENTI

Per le annualità d'imposta 1998 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

L'avviso di accertamento o di liquidazione può essere notificato a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto legislativo 19.06.1997, n.218.

Note:

Art. 13

Art. 13 .- ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.

La Giunta Comunale ed il Funzionario responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.

La Giunta Comunale verifica inoltre le potenzialità della struttura organizzativa, disponendo le soluzioni necessarie agli uffici per la gestione del tributo ed il controllo dell'evasione, perseguendo obiettivi di equità fiscale.

I maggiori proventi conseguenti al recupero di evasione consentiranno la copertura delle spese relative al potenziamento della struttura organizzativa, ai collegamenti con banche dati utili e al finanziamento dei compensi incentivanti.

Una percentuale degli importi effettivamente incassati a seguito delle operazioni di accertamento e liquidazione potrà essere destinata, con deliberazione dell'organo esecutivo, in aggiunta ai fondi per il finanziamento del trattamento accessorio del personale previsti dai Contratti collettivi di comparto, all'erogazione di compensi



COMUNE DI LURATE CACCIVIO

Provincia di Como

Via XX Settembre 16 - 22075 LURATE CACCIVIO (CO) - Tel. 031/49431/Fax 031/390761

E-mail: tributi@comune.luratecaccivio.co.it

incentivanti il personale che partecipa alle operazioni di verifica.

Note: le parti sopra evidenziate sono modifiche introdotte con Del. C.C. n. 11 del 22/02/2005.

Art. 14

Art. 14 .- RIMBORSI

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 31.12.1992, n 504, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso; devono in tal caso esser possibili le azioni di accertamento e recupero da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

Note:

Art. 15

Art. 15 .- RIMBORSO PER DICHIARATA INEDIFICABILITÀ DI AREE

Al sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f), del D. Lgs. 446/1997 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente al versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle leggi vigenti nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.

L'ammontare del rimborso viene determinato come di seguito indicato:

per le aree che non risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso dell'intera imposta versata.

per le aree che risultino essere state coltivate in regime d'impresa nel periodo al quale si riferisce la richiesta di rimborso e che siano divenute inedificabili ai sensi del precedente comma, si riconosce il rimborso di imposta pari alla differenza tra la somma dichiarata e corrisposta in base al valore delle aree fabbricabili, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D. Lgs. 504/92 e la somma dovuta in base al valore agricolo delle aree, ai sensi dell'art. 5, comma 7, dello stesso D. Lgs. 504/92.

Il rimborso compete per un periodo non superiore a tre anni.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso d'imposta è che:



COMUNE DI LURATE CACCIVIO

Provincia di Como

Via XX Settembre 16 - 22075 LURATE CACCIVIO (CO) - Tel. 031/49431/Fax 031/390761

E-mail: tributi@comune.luratecaccivio.co.it

a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico edilizie e che gli interventi stessi risultino essere stati iniziati ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni,

b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione della varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi o quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;

c) che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente.

La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, il quale deve accettare le condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quanto previsto dall'art. 13 del D. L.gs. n. 504/1992.

Note:

Art. 16

Art. 16 .- CONTENZIOSO

Contro l'avviso di accertamento e di liquidazione, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D. Lgs. 31.12.1992, n.546.

Note:

Art. 17

Art. 17 .- NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31.12.1992, n. 504 e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

Note:

Art. 18

Art. 18 .- ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 1999.

Note:



COMUNE DI LURATE CACCIVIO

Provincia di Como

Via XX Settembre 16 - 22075 LURATE CACCIVIO (CO) - Tel. 031/49431/Fax 031/390761

E-mail: tributi@comune.luratecaccivio.co.it

Art. 19

Art. 19 .- NORME TRANSITORIE

A seguito della soppressione, con il precedente art. 10, dell'obbligo di presentazione della denuncia di variazione, le comunicazioni di acquisto, cessazione o comunque modificazione della soggettività passiva, di cui al medesimo art. 10, per quanto riguarda le variazioni intervenute nell'anno 1998, devono essere presentate entro il termine del 30 giugno 1999.

Note: